

REGIONE BASILICATA

CALENDARIO VENATORIO 2007 - 2008



Art. 1

Finalità

Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, sul territorio della Regione Basilicata, per la stagione venatoria 2007/2008 e fino a nuova disposizione, è consentito il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

Art. 2

Stagione venatoria

1. La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2007 e termina il 31 gennaio 2008.

2. Per le sole specie: tortora, colombaccio, gazza, quaglia, cornacchia grigia, in deroga al punto 1, per le sole giornate di mercoledì e domenica, si consente il prelievo venatorio dalla prima domenica di settembre 2007 fino alla terza domenica di settembre 2007, data di inizio ufficiale della stagione venatoria.

Nel periodo dal 16 settembre 2007, e per il periodo derogato di cui al punto 2, il prelievo venatorio è consentito ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata.

Ai cacciatori non residenti né domiciliati in Basilicata l'accesso agli A.T.C. è consentito a partire dal 03 ottobre 2007, per le giornate stabilite dall'art. 4 del presente calendario.

3. Periodi, e specie cacciabili

a) Dal 02 settembre 2007 al 31 dicembre 2007: quaglia, tortora,;

b) dal 02 settembre 2007 al 31 gennaio 2008: colombaccio, gazza, cornacchia grigia;

c) dal 16 settembre 2007 al 31 dicembre 2007: merlo, allodola;

d) dal 16 settembre 2007 al 31 gennaio 2008: fagiano, beccaccia, starna, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, porciglione, fischione, marzaiola, mestolone, moretta, beccaccino, pavoncella, ghiandaia, volpe.

e) non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

f) dal 03 ottobre 2007 al 31 dicembre 2007: lepre comune (*Lepus europaeus*);

Art. 3

Caccia al cinghiale

dal 3° ottobre al 31 dicembre 2007

La caccia al cinghiale in battuta viene disciplinata con un Regolamento Unico da emanarsi, a cura dei Comitati Direttivi degli A.T.C. entro il 31 agosto 2007 nel rispetto dei seguenti indirizzi generali:

1. E' consentita la caccia al cinghiale solo nei giorni di mercoledì e domenica alle squadre tipo di 15 cacciatori; come disposto dal Regolamento (D.G.R. 195/2007) e comunque non inferiori a numero di sette; in caso di assenza di componenti la battuta è comunque consentita con la presenza di almeno 7 cacciatori. Non è consentito durante le battute di caccia l'accoppiamento di più squadre in una stessa zona. Non è consentito cacciare il cinghiale in qualsiasi altra forma.

2. I Comitati Direttivi degli A.T.C., sentita la Provincia di competenza, provvedono a suddividere il territorio vocato per la caccia al cinghiale di ciascun A.T.C. in distretti e zone di battuta. Le zone di battuta, la cui superficie normalmente è di 300 ettari, devono essere individuate preferibilmente da confini naturali, strade, fossi, valichi, etc. I distretti devono comprendere i territori di almeno due Comuni contigui e, laddove necessario, per particolari caratteristiche del territorio, potranno comprendere porzioni di territorio ricadenti in altri A.T.C. d'intesa con i rispettivi Comitati Direttivi; nella circostanza che le zone di cui sopra sono maggiori di 300 ettari il numero di componenti la squadra tipo, di cui al punto 1, può essere incrementata in rapporto di una unità ogni venti ettari eccedenti i 300 e comunque l'incremento consentito non deve essere superiore a cinque unità.

3. Presso ciascun A.T.C. dovrà essere istituito un registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale, l'iscrizione delle squadre deve essere richiesta, dal caposquadra designato, al Comitato Direttivo dell'A.T.C. competente per territorio, entro il 6 settembre 2007, indicando le denominazione assunta e il distintivo adottato dalla squadra stessa, l'elenco dei componenti con relativi dati anagrafici e numero di porto d'armi, inoltre dovrà essere corredata della attestazione del versamento effettuato di 10,00 euro per ogni componente la squadra, con causale: "Prelievo venatorio cinghiale squadra n. _____ A.T.C. n. _____" a mezzo c/c postale n. 218859 intestato a : Regione Basilicata – Servizio Tesoreria – 85100 Potenza,

4. Ogni squadra ha facoltà di ospitare, per ogni giornata di caccia, un massimo di tre cacciatori definiti ospiti, nel rispetto del limite massimo di cacciatori di cui al precedente punto 1, purché in possesso dei requisiti per poter cacciare nell'A.T.C. Gli ospiti non hanno l'obbligo di versare quote

integrative e non possono essere ospitati per più di cinque volte nella stessa annata venatoria;

5. Non è dovuto, alcun versamento supplementare a favore degli Ambiti Territoriali di Caccia, oltre quello sopra indicato;

6. Sarà cura dei Comitati Direttivi degli A.T.C., sentita la Provincia competente per territorio, determinare il numero massimo di squadre ammissibili. E' altresì compito dei Comitati Direttivi ripartire per ciascun distretto di gestione il numero complessivo di squadre ammissibili;

7. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra;

8. Nell'assegnazione delle zone, le squadre costituite per la maggior parte da cacciatori residenti nelle aree vietate alla caccia (Parchi, Oasi e Riserve) hanno priorità rispetto a tutte le altre;

9. In caso pervengano più domande per la stessa zona il Comitato Direttivo provvederà con sorteggio ad assegnare le zone, a rotazione alternativa alle varie squadre;

10. Ogni squadra, per ogni singola giornata di caccia, non può abbattere più di cinque capi;

11. Il caposquadra organizza e dirige la battuta e risponde della corretta esecuzione della stessa, inoltre ha il compito di comunicare al Comitato Direttivo dell'A.T.C., entro il termine di trenta giorni successivi alla chiusura della caccia alla specie, il numero di capi, il sesso e la zona di abbattimento;

12. Almeno un'ora prima dell'inizio della battuta, devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili lungo le vie di accesso alle zone interessate indicanti anche la denominazione della squadra, gli stessi devono essere rimossi al termine della battuta;

13. Ciascun partecipante alla battuta deve indossare idoneo abbigliamento di alta visibilità, oltre al distintivo della squadra che l'ha organizzata e nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia ed al fine di garantire sicurezza e tempestività di comunicazione, è consentito durante la caccia al cinghiale l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti;

14. La caccia al cinghiale è consentita con i mezzi previsti dall'art. 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e i braccieri e i battitori possono usare anche cartucce a salve;

15. E' vietato, durante lo svolgimento delle battute di caccia al cinghiale, l'uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata, sono altresì vietati l'uso di sostanze repellenti o altri materiali comunque inquinanti;

16. I Presidenti degli A.T.C. devono comunicare entro il 20 settembre 2007 all'Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità della regione Basilicata, competente per materia, il numero delle squadre ammesse e le relative zone di caccia prescelte, oltre a trasmettere le attestazioni dei versamenti di cui al punto 3;

17. Il Regolamento Unico disciplinerà, nei riguardi della squadra inadempiente, le violazioni non altrimenti sanzionate dagli artt. 30 e 31 della L. n. 157/92 e dagli artt. 40 e 41 della L.R. 2/95;

18. Previa programmazione e regolamentazione degli Enti Province è consentito il prelievo ed abbattimento selettivo del cinghiale dal 1° gennaio 2008 al 31 gennaio 2008; l'attività detta deve essere autorizzata dalla Regione Basilicata.

Art. 4

Giornate di caccia

Le giornate di caccia consentite sono tre settimanali e precisamente mercoledì, sabato e domenica.

Art. 5

Orario di caccia

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto ovvero per l'orario di caccia si farà riferimento a quello rilevato annualmente dall'Ufficio meteorologico dell'aeroporto di Bari (art. 4, comma 8, l.r. 14/03).

Art. 6

Carniere consentito:

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

a) Selvaggina stanziale

Fagiano e starna: due capi complessivamente per giornata di caccia

Lepre: una per giornata di caccia e non più di dieci capi nella stagione

Cinghiale: non più di cinque capi a squadra per giornata di caccia

b) Selvaggina migratoria, per giornata di caccia

Quaglia e tortora: 15 capi complessivamente

Tordo, allodola, merlo e cesena: 20 capi

Palmipedi: 5 capi complessivamente

Colombaccio: 5 capi

Beccaccia: 3 capi

Trampolieri: 3 capi complessivamente

Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità.

Il numero dei capi di selvaggina migratoria e stanziale deve essere annotato, in modo indelebile, sul tesserino regionale.

Art. 7

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi che provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati

Art. 8

Uso e addestramento cani da caccia

L'uso e l'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o comunque colture danneggiabili.

L'addestramento dei cani da ferma e da seguita è consentito dal 14.08.07 al 26.08.2007, tutti i giorni con esclusione del lunedì, martedì e venerdì.

E' consentito l'utilizzo del cane da seguita fino al 31 gennaio 2008 per battute alla volpe ed al cinghiale, regolarmente autorizzate dalle Province.

L'uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.

Art. 9

Tesserino venatorio regionale

Per l'esercizio dell'attività venatoria è necessario possedere l'apposito tesserino regionale, rilasciato dalla Provincia di residenza. Fa parte del tesserino copia del calendario venatorio regionale. Prima dell'inizio dell'attività venatoria, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile nell'apposito spazio, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni. Deve, altresì, annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile negli appositi spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta. Inoltre, al termine dell'attività giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia, deve annotare in modo indelebile negli spazi all'uopo destinati, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti.

Per il rinnovo del tesserino è indispensabile la riconsegna, entro fine febbraio, alle Province di competenza di quello relativo all'annata venatoria precedente, unitamente alle ricevute di versamento delle tasse di concessione in corso di validità. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

Art. 10

Tassa regionale

I titolari di licenza di caccia, che effettuano l'esercizio venatorio, devono essere muniti di ricevuta di versamento della tassa di concessione, così come previsto dall'art. 36 della Legge Regionale n. 2/95. Il versamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 218859 intestato a : Regione Basilicata – Servizio Tesoreria – 85100 Potenza.

Art. 11

Controllo delle specie

Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, le Province possono autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19 della Legge dell'11.02.1992 n. 157, piani di controllo della fauna selvatica, anche mediante abbattimento e possono ridurre i periodi di caccia a determinate specie. Le Province possono altresì predisporre piani di immissione di fauna selvatica ai sensi dell'art. 10 comma 7 della predetta Legge 157/92, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei Parchi nazionali e regionali.

Art. 12

Specie temporaneamente protette

La caccia è vietata per l'intera stagione venatoria alle seguenti specie a causa della ridotta consistenza faunistica: capriolo, cervo, daino e muflone.

Art. 13

Divieti

Valgono tutti i divieti previsti dalla specifica normativa nazionale e regionale.

E' altresì vietato la caccia, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.(L. n. 353/00, art. 10, comma 1).

Inoltre, è sempre vietato abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria, che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario.

E' consentito l'uso dei fucili a ripetizione o semiautomatici con caricatore contenente non più di due cartucce.

E' vietato l'uso di carabine con più di due colpi nel caricatore.

Art. 14

Altri divieti

E' vietato

- A. Cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- B. Cacciare negli specchi e nei corsi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati;
- C. L'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);
- D. La caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- E. La caccia a rastrello in più di tre persone;
- F. L'utilizzazione a scopo di caccia, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori negli specchi o corsi d'acqua;
- G. Cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo;
- H. Usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o similari con l'amplificazione del suono;
- I. L'esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità di coltivazione anche se non tabellati;
- J. Cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L. 394/91 e L.R. 28/94;
- K. Lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;
- L. Lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto.
- M. Agli A.T.C. immettere fauna selvatica in qualsiasi forma se non preventivamente autorizzati dall'Ente Provincia competente per territorio e dalla Regione Basilicata.

Art. 15

Disciplina della caccia lungo le coste "rotte di migrazione"

E' vietato qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 500 dalla costa marina (art. 21 comma 2 legge 11.02.92, n. 157)

Art. 16

Vigilanza

Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si fa riferimento al contenuto dell'art. 45 della L.R. n. 2/95.

Art. 17

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 40, 41 e 42 della L.R. n. 2/95 e dai regolamenti degli A.T.C.

Art. 18

Norma finale

Per tutto quanto non indicato nel presente calendario venatorio, valgono le disposizioni di leggi nazionali, regionali e regolamenti regionali nonché le disposizioni interne degli ambiti territoriali di caccia emanati dai relativi Comitati Direttivi, purchè non in contrasto con la legislazione vigente.

Potenza 24 luglio 2007

www.cacciapad.com